

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione penale

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 18/05/2017

n. 28334

Classificazioni: CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO - Misure alternative alla detenzione e remissione del debito - - detenzione domiciliare

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente -

Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere -

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -

Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere -

Dott. CENTONZE Alessand - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) M.M., nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 2097/2016 emessa il 16/06/2016 dal Tribunale di sorveglianza di Roma;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CENTONZE Alessandro;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza di concessione della detenzione domiciliare formulata da M.M., che scontava la pena dell'ergastolo irrogatagli con la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria il 03/10/2010, divenuta irrevocabile il 09/02/2011.

Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di Roma sul presupposto che le ipotesi di reato per le quali il M. scontava la pena detentiva irrogatagli con la sentenza irrevocabile presupposta, sopra citata, non rientravano nell'ambito applicativo previsto dall'art. 51 c.p.p., comma 3-bis.

La condizione di collaboratore di giustizia del M., per altro verso, non risultava attestata da alcuna pronuncia giurisdizionale, com'era evidente dalla circostanza che l'istante, pur avendo reso le sue dichiarazioni in numerosi procedimenti, non aveva mai beneficiato della circostanza attenuante speciale di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203.

2. Avverso tale ordinanza il M., a mezzo dell'avv. Pandalone Rosa, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47-ter Ord. Pen., in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico.

Si evidenziava, in proposito, che, nel respingere la richiesta di concessione del beneficio penitenziario presentata dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza di Roma non teneva conto della

condizione di collaboratore di giustizia del condannato, il cui apporto dichiarativo - la cui importanza era stata riconosciuta nelle sedi processuali in cui era stato esaminato dall'autorità giudiziaria - non si era ancora esaurito, essendo in corso di completamento l'acquisizione rituale delle sue provalazioni.

Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell'interesse di M.M. è fondato nei termini di cui appresso.

2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel respingere la richiesta di concessione della detenzione domiciliare presentata dal M., non valutava correttamente la sua posizione processuale, la cui condizione di collaboratore di giustizia consentiva l'applicazione della previsione del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16-nonies, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, a prescindere dal fatto che si procedesse nei confronti del ricorrente per un delitto compreso nell'ambito applicativo previsto dall'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, e che lo stesso non aveva mai beneficiato, in passato, dell'attenuante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8.

A fondamento del provvedimento di rigetto adottato, il Tribunale di sorveglianza di Roma poneva la previsione del D.L. n. 8 del 1991, art. 16-nonies, comma 1, alla cui interpretazione letterale ancorava il respingimento dell'istanza del M.. In particolare, secondo tale disposizione: "Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia".

Tale operazione di ermeneutica processuale, tuttavia, non è condivisibile, trascurando che la previsione della L. n. 82 del 1991, art. 16-nonies, comma 1, non può essere esaminata isolatamente, ma deve essere inserita in un più ampio contesto sistematico - rappresentato dalla ratio legis sottesa alla L. n. 82 del 1991 - e correlata alla previsione del comma 5 della stessa norma, componendo le due disposizioni un quadro normativo unitario, di cui il Tribunale di sorveglianza di Roma non ha tenuto conto.

Si consideri, in proposito, che un primo argomento sistematico favorevole alla concessione dei benefici penitenziari di cui alla L. n. 82 del 1991, art. 16-nonies, comma 1, richiesti dal M. è quello che si richiama alla previsione del comma 5 della stessa disposizione, che riconosce tale possibilità in tutte quelle ipotesi in cui il soggetto istante sia stato ammesso allo speciale programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia anche se i reati, la cui pena è in espiazione, non siano compresi nel novero di quelli indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3-bis.

Al contempo, tale interpretazione sistematica, oltre ad essere più aderente alla ratio ispiratrice della legge sui collaboratori di giustizia, trova un'ulteriore conferma sistematica nel fatto che la L. n. 82 del 1991, art. 16-nonies, comma 5, si limita a indicare i benefici penitenziari che possono essere concessi ai sensi del comma 1 della stessa disposizione senza richiamare le ipotesi di reati per i quali è intervenuta la condanna.

Ricostruiti in questi termini i presupposti in presenza dei quali è possibile la concessione del

beneficio penitenziario della detenzione domiciliare di cui alla L. n. 82 del 1991, art. 16-nonies, comma 1, ritiene il Collegio che tale possibilità prescinde dal fatto che si proceda per un reato ricompreso nel novero dei delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3-bis e che l'istante abbia beneficiato dell'attenuante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8.

In questa cornice, non possono condividersi le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale di sorveglianza di Roma, laddove, a pagina 1 del provvedimento impugnato, escludeva la sussistenza dei presupposti legittimanti il beneficio penitenziario richiesto dal M., affermando che "non risultano a suo carico condanne, anche di 1^a grado, che attestino l'importanza della sua collaborazione, tramite i(l) riconoscimento dell'attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8".

Ne deriva che, nel caso di specie, la condizione processuale del M. non appariva, in quanto tale, preclusiva della possibilità di beneficiare del regime della detenzione domiciliare richiesto ai sensi dell'art. 47-ter Ord. Pen., alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, che occorre ribadire, secondo la quale: "E' concedibile il beneficio della detenzione domiciliare ai sensi della L. n. 82 del 1991, art. 16-nonies, anche per delitti non ricompresi tra quelli di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, nè commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, se il detenuto, dopo la condanna, presta collaborazione con riferimento a queste tipologie di illeciti, a condizione che la conseguente sentenza, anche non definitiva, riconosca, in relazione al contributo dichiarativo, i requisiti di attendibilità e di novità ovvero completezza o notevole importanza di cui alla L. n. 82 del 1991, art. 9, comma 3" (cfr. Sez. 1, n. 12296 del 20/01/2014, Schiavone, Rv. 259546; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 43207 del 16/10/2012, Russo, Rv. 253833).

3. Ne discende conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, cui consegue il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame, che sarà eseguito conformemente ai principi che si sono enunciati.

PQM

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

Note

Utente: DEGLI STUDI DI TRIESTE UNIVERSITA

www.iusexplorer.it - 22.11.2017

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156